

DICHIARAZIONE DEL SINDACO

Ai fini del procedimento di autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di coincenerimento con recupero energetico di rifiuti speciali non pericolosi avviato su istanza della NDT ENERGY Srl, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, art. 208 e L.R. n. 45/2007, art. 45, da realizzarsi nella Frazione Casoli, Contrada Straccia, Zona Industriale del Comune di Atri (Te) ed alla partecipazione alla Conferenza dei Servizi oggi convocata si precisa quanto segue.

Nel fare integrale rinvio e richiamo all'atto del Comune di Atri, adottato ai sensi del comma 3, dell'art. 14 bis, L. n. 241/1990, **con espressione del parere non favorevole** ed inviato in data 13.03.2023, nonché alla successiva integrazione inviata in data 19.06.2023, si ribadisce in via di mera sintesi come il progetto presenti gravi carenze, mai sanate dalla proponente.

Al riguardo, l'Amministrazione comunale di Atri, nell'eseguire un accurato esame dell'istanza, del progetto e della documentazione depositata dalla NDT Energy Srl, ha rilevato numerose e gravissime carenze ed incongruenze, che sinteticamente e soltanto in via esemplificativa e non certo esaustiva si tornano qui ad evidenziare, rimandando comunque all'integrale contenuto del **parere non favorevole** già espresso così come integrato:

1. le dichiarazioni progettuali sulle caratteristiche e sulle quantità dei combustibili sono così generiche, contraddittorie e fuorvianti, che non consentono neppure una sommaria valutazione della loro nocività, sia dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista ambientale;

2. il trattamento dei rifiuti da resine melamminiche e il loro incenerimento costituiscono attività insalubri di prima classe, il cui impatto è stato completamente ignorato dalla NDT ENERGY Srl, destando grande preoccupazione per la salute dei cittadini;

3. dal progetto presentato non si comprende né la quantità esatta di rifiuti che dovranno essere destinati alla combustione, né la loro qualità e provenienza, con potenziale pregiudizio e pericolo per la cittadinanza;

4. il mancato studio sulla diffusione in aria delle emissioni inquinanti impedisce di stimare il limite del loro raggio di ricaduta, autorizzando la legittima ipotesi che tale raggio non solo attraversi punti sensibili nel territorio di Atri, ma che anche invada territori tutelati dei Comuni vicini;

5. la mancata valutazione dell'effetto "cumulo" impedisce di stimare l'impatto delle progettate attività sulla qualità dell'aria/ambiente, autorizzando la legittima ipotesi e preoccupazione che tale impatto contrasti irrimediabilmente col PRTQA;

6. il mancato studio sulla diffusione delle emissioni odorifere non consente alcuna verifica e quindi non permette di valutare l'eventuale ricaduta sulla salute dei cittadini;

7. il piano di smaltimento dei rifiuti prodotti dall'impianto risulta del tutto carente così ingenerando preoccupazioni sia per il mancato rispetto delle formalità di legge, sia per la mancanza di notizie in ordine alla filiera del rifiuto, e sia sulle conseguenze di tali attività sulla popolazione;

8. la mancata considerazione progettuale della possibilità sui rischi e sulla prevenzione di incidenti connessi all'attività non permette di valutare le eventuali conseguenze che tali eventi andrebbero a determinare per il territorio, per i residenti e per l'ambiente;

9. la mancata considerazione progettuale in rapporto alle distanze e alle interferenze con le infrastrutture energetiche e le altre attività già presenti sul territorio e che definiscono l'assetto consolidato e duraturo dello stesso non rende valutabili i rischi derivanti da tali potenziali interferenze.

CONCLUSIONI

Per tutto quanto sopra esposto, con espresso richiamo al parere reso dall'Amministrazione comunale di Atri in data 13.03.2023, anche ai sensi del D.P.R. n. 1265/1934, nell'espressione delle sue determinazioni in merito l'Amministrazione comunale di Atri ha puntualmente indicato le condizioni necessarie e sufficienti per la riconsiderazione eventuale del suo parere, in carenza delle quali esso Ente non può che confermare la propria netta contrarietà al progetto anche in ragione del rispetto del principio di precauzione e delle gravi carenze progettuali riscontrate, pertanto esprime e ribadisce il proprio parere non favorevole al progetto oggetto del procedimento.

